

Professioni. In dirittura il decreto dopo l'abolizione delle tariffe

Bandi di progettazione con «parametri» ad hoc

Giovanni Parente

Guglielmo Saporito

Per i bandi di gara relative ai servizi di progettazione si continuerà a fare riferimento, ancora per un po', alle tariffe professionali. Lo chiarisce la relazione illustrativa al decreto sui parametri per la liquidazione delle parcelle da parte del giudice, atteso in questi giorni sulla «Gazzetta Ufficiale». Le tariffe professionali continueranno a costituire la base dei bandi di gara finché non verranno stabiliti parametri ad hoc dal ministero della Giustizia e delle Infrastrutture.

A eccezione del caso "bandi di gara", dal 15 agosto sono cancellati i riferimenti alle tariffe. L'articolo 9, comma 5 del decreto (legge 27/2012) abroga tutti i rinvii a tariffe contenuti nelle disposizioni vigenti (quindi sia quelli presenti in leggi che in regolamenti, convenzioni, capitolati). Al posto delle tariffe si applicano i parametri, pochi articoli e qualche decina di attività tipiche, con valori medi che possono poi oscillare (in più o meno) di circa il 60 per cento. Secondo l'Autorità Garante della concorrenza (parere 10 agosto 2012) i parametri somigliano molto alle tariffe. È possibile, ma la finalità è diversa. Il valore dei parametri si apprezza considerando l'obbligo di comunicare il preventivo al cliente, cioè la necessità che i professionisti escano allo scoperto offrendo ai loro clienti un chiaro rapporto qualità prezzo. È quindi possibile che i parametri somigliano alle tariffe, giungendo a risultati simili, ma la vera novità dei parametri è che, riducendo a poche comprensibili voci (una decina) l'attività del professionista, si consente di comprendere quanto costi una prestazione professionale, tutte le volte che manchi una pattuizione sul corrispettivo.

I parametri, quindi, sono uno dei tasselli dell'operazione di trasparenza che la legge 27/2012 attua imponendo il preventivo: se manca o non si dimostra la pattuizione sul corrispettivo, il giudice appli-

ca i parametri e cioè scandisce l'attività professionale in poche e comprensibili operazioni, che qualsiasi cliente potrebbe effettuare già prima di affidare l'incarico al professionista.

I parametri riguardano l'attività giudiziaria (per gli avvocati) e quella strettamente professionale (per commercialisti e notai). Riguarda, inoltre, le progettazioni e direzionali lavori per i settori tecnici (con l'eccezione, come detto, dei riferimenti per le gare).

I parametri non si soffermano sulla consulenza, perché il settore non si presta a previsioni parametriche e, del resto, la consulenza presuppone rapporti professionali con utenti qualificati, che operano su preventivi e budget, su quote di lite e su success fee, più che su singoli atti processuali o professionali tecnici.

La volontà del legislatore di voltar pagina, rispetto alle tariffe, è chiaramente espressa nell'articolo 41 della bozza di decreto: le disposizioni (per le professioni interessate e per i giudici che le devono utilizzare) si applicano "alle liquidazioni successive alla entrata in vigore" del decreto. Dal 15 agosto, quindi, i giudici liquidano prestazioni (anche di anni antecedenti) solo sulla base dei parametri, anche se il contrasto con il cliente è iniziato tempo addietro. Questo notevole snellimento evita di ricorrere a bizantinismi che fissavano i valori delle prestazioni ai tempi di esecuzione (a volte, di decenni passati), individuando tuttavia alcune prestazioni (cosiddetto onorario) da quantificare con la tariffa in vigore al momento della conclusione dell'incarico (Cassazione 25351/2011). Lo spartiacque nei corrispettivi affidati al metro del giudice è quindi il momento di liquidazione dell'importo dovuto (la decisione della lite sui corrispettivi), ciò consentirà anche di tenere presenti quei nuovi parametri che premiano la conciliazione e la rapidità di conclusione dell'incarico.

REPRODUZIONE RISERVATA

La contrattazione

01 | STOP ALLE TARFFE

L'articolo 9 del Dl 1/2012 (iscritto dalla legge di conversione 27/2012) stabilisce al comma 1 che «sono abrogate le tariffe regolamentate nel sistema ordinistico»

02 | I PARAMETRI

Nel caso di liquidazione da parte di un giudice «il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante». I parametri soccorreranno il giudice quando dovrà decidere della congruità di una parcella professionale e/o liquidare a favore di una parte le spese di una causa. Per gli avvocati i parametri per la liquidazione dei compensi da parte del giudice escludono le spese, gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. Quando l'incarico è collegiale, il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio

03 | IL COMPENSO

Il compenso per prestazioni professionali è pattuito «al momento del conferimento dell'incarico». Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e informarlo di tutti gli oneri ipotizzabili, oltre a indicare i dati della polizza per la Rc professionale. La misura del compenso è resa nota in anticipo al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi